

450. Regio decreto 13 febbraio 1867 n. 3596, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno.

Questo decreto è stato pubblicato in « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Stamperia Reale, Firenze, 1868, n. 3569, ed in GU 12 marzo 1867 n. 71. È entrato in vigore l'1 luglio 1867, ed è stato abrogato dal regio decreto 10 agosto 1875 n. 2680.

Vittorio Emanuele II, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Veduta la legge 25 giugno 1865, n. 2337;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio,
d'accordo col Nostro Guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, dal guardasigilli Ministro di grazia e giustizia e dei culti, per l'esecuzione della legge del 25 giugno 1865 sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1865, N. 2337, SUI DIRITTI SPETTANTI AGLI AUTORI DELLE OPERE DELL'INGEGNO, MODIFICATO SECONDO IL PARERE EMESSO DAL CONSIGLIO DI STATO.

1. Il possesso dei diritti di autore sopra un'opera dell'ingegno ha per titolo legale il certificato di deposito di cui nell'art. 11 del presente regolamento.

Questo certificato non prova l'esistenza dei caratteri richiesti dalla legge per rendere valido ed efficace l'esercizio dei diritti medesimi, ma attesta che furono eseguite le formalità prescritte.

2. Per far fronte alle spese di conservazione delle opere depositate e delle relative dichiarazioni, ed alle spese delle inserzioni deve esser pagato per ciascuna opera il diritto fisso di lire dieci.

3. La tassa indicata nell'articolo precedente deve essere pagata in anticipazione al ricevitore demaniale del luogo, ove s'intende di presentare la dichiarazione, di che all'art. seguente.

Il ricevitore demaniale ne rilascerà ricevuta contenente la specificazione della persona che eseguisce il pagamento ed i motivi di questo.

4. Chi desidera guarentirsi i diritti di autore deve presentare una dichiarazione in duplice originale ad uno degli uffici di Prefettura, firmata da lui o da un suo speciale mandatario, formulata secondo il modulo qui unito (Allegato A).

5. Le dichiarazioni relative a diritti di autore possono essere fatte tanto dai nazionali come dagli stranieri, siano individui o corporazioni, società, corpi morali di qualunque specie, ed anche da più persone collettivamente.

6. Alla dichiarazione andranno uniti due esemplari dell'opera cui si riferiscono i diritti di autore, o due copie fatte colla fotografia o con altro processo riproduttivo, quando si tratti di opere che non possano essere esse stesse depositate.

Vi sarà annessa inoltre la ricevuta della tassa pagata a norma dell'art. 2 nonché la procura fatta nelle debite forme quando la dichiarazione sia presentata dal mandatario dell'interessato

7. Riguardo alle composizioni drammatiche o musicali non pubblicate, ma da rappresentarsi o da eseguirsi, basterà che sia unita alla dichiarazione l'opera originale da restituirsi dopo l'apposizione del visto di presentazione conforme al modulo qui unito (Allegato B).

8. Ad ogni nuova riproduzione di un'opera già precedentemente depositata per gli effetti della legge, l'autore o i suoi aventi diritto saranno tenuti a presentarne alla Prefettura due esemplari corredati da dichiarazione in doppio originale conforme al modulo qui unito (Allegato C) senza pagamento di alcuna tassa.

9. Per la traduzione delle opere comprese nella disposizione dell'art.11 della legge, è necessario il deposito corredato della dichiarazione formulata come nel modulo qui unito (Allegato C) senza pagamento di alcuna tassa.

10. Quando un'opera può essere riprodotta, spacciata o rappresentata senza speciale consenso di quegli cui appartiene il diritto di autore, è necessario che la persona che intende valersi di tale facoltà presenti alla Prefettura una dichiarazione in doppio originale conforme al modulo qui unito (Allegato D).

11. L'ufficiale della Prefettura, incaricato di ricevere le dichiarazioni per diritti di autore, ne farà constare mediante certificato di deposito scritto sopra ambedue gli originali e a piedi dei medesimi.

Questo certificato di deposito sarà redatto secondo il modulo qui unito (Allegato E), e porterà il numero d'ordine del registro da tenersi presso ciascuna Prefettura e del quale è parola all'art. 12.

12. Il certificato di cui all'art.11 sarà contemporaneamente portato sopra apposito sopra apposito registro, da tenersi presso ciascuna Prefettura, nel quale verrà indicata l'opera presentata e l'avvenuto pagamento della tassa.

13. Nei cinque giorni successivi al deposito, un esemplare della dichiarazione munita del certificato, e corredata da una copia dell'opera presentata e della ricevuta della tassa, sarà trasmesso dalla Prefettura al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

L'altro esemplare della dichiarazione, munito pure del certificato di deposito, verrà consegnato al dichiarante.

L'altra copia dell'opera sarà rimessa alla biblioteca principale del luogo, che ne rilascerà ricevuta da trasmettersi al Ministero contemporaneamente all'invio della dichiarazione relativa.

14. Occorrendo l'invio al Ministero di opere voluminose, queste saranno collocate in apposite casse a cura e spesa del richiedente ed inviate a sua spesa ed a suo rischio per mezzo della Prefettura.

15. Le Prefetture non potranno accettare che anno per anno il deposito delle opere composte di più volumi che siano stati pubblicati tutti dentro l'anno stesso, e faranno constare delle successive presentazioni delle parti di una stessa opera mediante note apposte sul frontespizio di tutti i volumi in conformità del modulo qui unito (Allegato F).

16. Chi desidera estrarre copia delle dichiarazioni, ed anche solo qualche notizia dai registri dei diritti di autore, ne avvanzerà domanda al Ministero di agricoltura, industria e commercio, e la notizia richiesta verrà trascritta in carta bollata a spese del richiedente.

17. Trattandosi di presentazioni da eseguirsi all'estero, tutte le attribuzioni affidate alle Prefetture spetteranno ai regii consoli od agenti consolari, i quali riceveranno pure il pagamento delle tasse, il cui ammontare sarà poi versato all'Amministrazione del demanio delle tasse.

18. Il riassunto delle dichiarazioni per diritti di autore fatte in tempo utile è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno nel trimestre successivo ai termine stabilito per le presentazioni, cioè dal 1 luglio al 30 settembre di ogni anno.

Il riassunto delle dichiarazioni tardive è pubblicato nel trimestre successivo a quello in cui esse avvengono, e posto o ripetuto in calce al sommario delle dichiarazioni eseguite in tempo utile e delle quali è fatta parola nel paragrafo precedente.

19. Le dichiarazioni di cui all'art 10 sono, a spese del richiedente, inserite per due volte alla distanza di quindici giorni nella Gazzetta ufficiale del Regno e nel giornale degli annunci giudiziari del luogo ove si fa la riproduzione o rappresentazione dell'opera, e vengono riassunte e pubblicate insieme alle dichiarazioni tardive. Delle inserzioni di cui sopra l'interessato dovrà far prova alla Prefettura coll'invio di un esemplare dei fogli che lo contengono.

20. Nessun'opera scenica, sia drammatica, musicale, coreografica od altra qualsiasi, può essere annunciata per la rappresentazione se non col vero suo titolo e coi nome dell'autore quando esso sia conosciuto.

21. Una copia del manifesto dello spettacolo dovrà essere depositata giorno per giorno all'uffizio comunale, che avrà cura della sua conservazione in archivio.

22. L'autorità comunale non potrà permettere la rappresentazione di opere sceniche se prima l'impresario o direttore di una compagnia drammatica o di musica non avrà fatto constare o della stampa di essa, presentandone un esemplare stampato che gli verrà restituito, o del consenso dell'autore o de' suoi aventi causa, qualora l'opera sia medita.

Tanto in un caso quanto nell'altro dovrà essere presentata una dichiarazione

dell'impresario o direttore che ne garantisca l'autenticità.

23. Il consenso di cui all'art. 22 sarà anche necessario quando si tratti di accademie, concerti ed altri pubblici spettacoli di simil genere, e sebbene si tratti di eseguire pezzi staccati per sole voci o istrumenti, o per voci ed istrumenti insieme.

24. Qualora non siano avvenuti speciali accordi coll'autore di un'opera drammatica o composizione musicale adatta a pubblico spettacolo, sarà dovuto all'autore medesimo un premio del quindici per cento sull'introito lordo di ciascun spettacolo per le opere rappresentate nei teatri dichiarati di primo ordine e indicati nell'annesso elenco (Allegato G), del dodici per cento per quelle rappresentate sopra teatri di secondo ordine descritti nello stesso elenco, e del dieci per cento per qualunque altro teatro del Regno che non trovasi specificato nel detto elenco.

Nell'introito lordo si dovrà comprendere anche la soma risultante dagli abbonamenti per quella parte che spetta a ciascuna rappresentazione.

25. Il premio che spetta all'autore dell'opera rappresentata verrà giorno per giorno depositato nella cassa comunale a favore dell'autore medesimo.

26. L'autorità comunale farà controllare ogni giorno gli introiti degli spettacoli, e ne terrà nota per poter determinare la somma che a titolo di premio è dovuta all'autore o autori delle opere rappresentate in ciascun teatro.

27. A meno di convenzioni speciali la parte d'introito spettante agli autori sarà divisa fra essi in proporzione delle parti che, componevano lo spettacolo e nel numero di esse.

28. La parte d'introito versata nella cassa comunale sarà tenuta a disposizione dell'autore o degli autori dello spettacolo rappresentato.

Il pagamento non sarà fatto che contro la presentazione dei titoli che provino il possesso dei diritti di autore.

Sulla somma da pagare il Comune riterrà il cinque per cento a compenso delle spese che deve incontrare per gli incarichi che dal presente regolamento gli sono conferiti.

29. Trascorso un mese senza che gli autori o i loro aventi causa siensi presentati a riscuotere le somme loro dovute, queste saranno dai Comuni versate nella cassa dei depositi e prestiti in conformità della legge del dì 17 maggio 1863.

30. In ciascun Comune ove esista un teatro dovranno tenersi ostensibili elenchi, pubblicati in conformità della legge e del presente regolamento, delle opere depositate o presentate pel godimento dei diritti di autore, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

31. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 1867.

Allegato A **Articolo 4 del Regolamento**

Carta
bollata di
cent. 50

(1) di (2) intendendo riservarsi formalmente i diritti spettanti agli Autori delle opere dell'ingegno a norma della Legge 25 giugno 1865 e del Regolamento 1866 presenta due esemplari di (3).....(4) edita nell'anno (5) per cura dello Stabilimento (6) ed unisce la ricevuta del diritto pagato in lire dieci.

(7) addì (8)

(9)

(1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.

(2) Domicilio della persona anzidetta.

(3) Se si tratta di un libro si scriverà "un'opera intitolata" e quindi il titolo preciso dell'opera con l'indicazione del numero dei volumi e del loro formato. Se si tratta di un disegno si scriverà "un'opera litografica o fotografica, intitolata o il cui argomento è" e si

indicherà il titolo o l'argomento; in caso diverso una frase concisa descriverà precisamente l'opera dalla quale è tratta.

(4) Se la parola "edita" non rispondesse al genere di pubblicazione, se ne sostituirà un'altra più propria.

(5) Anno in cui l'opera fu pubblicata.

(6) Nome della Tipografia, Litografia od altro Stabilimento da cui l'opera fu pubblicata.

(7) Luogo in cui è fatta la presentazione.

(8) Data della dichiarazione.

(9) Firma del dichiarante. Se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome "specialmente incaricato come risulta da procura qui unita".

Allegato B **Articolo 7 del Regolamento**

Visto per la presentazione fatta alla Prefettura (1)dal
signor(2)di (3) per gli effetti della
Legge 25 giugno 1865 e del Regolamento del 1866 sui diritti
di autore.

..... addì (4)

L'Uffiziale incaricato

(5)

(1) Indicazione della Provincia.

(2) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la
presentazione.

(3) Domicilio della persona anzidetta.

(4) Data della presentazione.

(5) Firma dell'Uffiziale incaricato.

(6) Bollo della Prefettura.

Allegato C **Articolo 8 e 9 del Regolamento**

(1) di (2) mi fu rilasciato
dalla Prefettura di (3) un certificato di deposito dell'opera (4)
..... colla data (5) presenta due esemplari
(6) pubblicata dalla Tipografia (7)
nell'anno (8) in volumi (9)

(10)..... addì (11)

(12)

- (1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.
- (2) Domicilio della persona anzidetta.
- (3) Indicazione della Provincia che rilasciò il primo certificato di deposito.
- (4) Qui si riporteranno le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato A.
- (5) Data del primo certificato di deposito.
- (6) Qui si dirà della seconda o terza edizione dell'opera medesima; oppure: dell'opera medesima voltata in lingua francese o inglese, ecc.
- (7) Indicazione della Tipografia, nella quale è stampata la traduzione.
- (8) Anno in cui la traduzione è pubblicata.
- (9) Numero dei volumi e loro formato.
- (10) Luogo in cui è fatta la presentazione.
- (11) Data della dichiarazione.
- (12) Firma del dichiarante. Se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome "specialmente incaricato come risulta da procura qui unita".

Allegato D **Articoli 10 e 19 del Regolamento**

Carta
Bollata di
cent. 50

(1) di (2) mentre intende giovare della facoltà concessa dagli art. 9 e 28 della Legge 25 giugno 1865 dichiara di voler riprodurre per mezzo (3) l'opera (4) in un numero di (5) esemplari, che saranno posti in vendita al prezzo di lire (6) caduno, obbligandosi a pagare il premio del ventesimo agli aventi diritto.

L'opera anzidetta fu depositata alla Prefettura di (7) il dì (8) [Il sottoscritto] si riserva di presentare (nel termine di un mese) gli esemplari dei Giornali in cui deve essere inserita questa dichiarazione.

Unisce la ricevuta del diritto pagato in lire dieci e si obbliga di depositare un esemplare della riproduzione di detta opera.

(9) addì (10)

(11)

- (1) Nome, cognome e qualità della persona nell'interesse della quale è eseguita la presentazione.
- (2) Domicilio della persona anzidetta.
- (3) Indicazione del modo di riproduzione, cioè stampa, litografia, pittura, scultura, ecc.
- (4) Riprodurre le notizie richieste ai numeri 3, 4, 5, e 6 del modulo A.
- (5) Numero degli esemplari in lettere.
- (6) Prezzo in tutte lettere.
- (7) Indicare la Prefettura presso la quale fu depositata l'opera di chi gode su di essa i diritti di autore.
- (8) Data del deposito dell'opera nel Ministero.
- (9) Luogo dove è fatta la nuova presentazione.
- (10) Data
- (11) Firma del dichiarante. Se chi fa la dichiarazione la eseguisce per mandato di altri deve aggiungere dopo il suo nome "specialmente incaricato come risulta da procura qui unita".

NB. Per la rappresentazione di opere sceniche sarà pure necessario di presentare una dichiarazione simile alla presente introducendovi le opportune varianti.

Allegato E
Articolo 11 E 12 del Regolamento

Prefettura della provincia di (1)

REGISTRO n°

La dichiarazione avanti estesa, i documenti in essa indicati, sono stati presentati
a questa Prefettura il dì (2) alle ore (3)
.....

Il Segretario della Prefettura

(4)

(5)

- (1) Indicazione della provincia.
- (2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte le lettere.
- (3) Ora della presentazione.
- (4) Firma del Segretario che riceve il deposito.
- (5) Bollo della Prefettura.

Allegato F
Articolo 15 del Regolamento

Prefettura della provincia di (1)

Il presente volume è presentato il dì (2) alle ore (3)
..... e fa seguito al primitivo deposito avvenuto il giorno (4)
.....

Il Segretario della Prefettura

(5)

(6)

- (1) Indicazione della provincia.
- (2) Giorno, mese ed anno della presentazione, in tutte le lettere.
- (3) Ora della presentazione.
- (4) Data del deposito della prima parte dell'opera.
- (5) Firma del Segretario della Prefettura.
- (5) Bollo della Prefettura.

Allegato G
Art. 24 del Regolamento

ELENCO DEI TEATRI DICHIARATI DI PRIMO E DI SECONDO ORDINE
TEATRI DI PRIMO ORDINE

CODICE DEL DIRITTO D' AUTORE

N	Città	Denominazione	Osservazioni
1	Bologna	Teatro comunale	Nella sola stagione di autunno
2	Firenze	Teatro della Pergola	
3	Genova	Teatro Carlo Felice	
4	Milano	Teatro della Scala	
5	Napoli	Teatro San Carlo	
6	Palermo	Bellini	
7	Reggio (Emilia)	Teatro Comunale	Nel solo tempo della fiera
8	Torino	Teatro Regio	

TEATRI DI SECONDO ORDINE

N	Città	Denominazione	Osservazioni
1	Alessandria	Teatro Comunale	
2	Ancona	Teatro delle Muse	
3	Ascoli Piceno	Teatro Vintidio Basso	
4	Asti	Teatro Alfieri	
5	Bergamo	Teatro Ricardi	
6	Bologna	Teatro Comunale	
7	Id	Teatro del Corso	
8	Brescia	Teatro Grande	
9	Catania	Teatro Comunale	
10	Cesena	Teatro Comunale	
11	Cremona	Teatro della Concordia	
12	Ferrara	Teatro Municipale	
13	Firenze	Teatro Nicolini	
14	Id	Teatro Nuovo	
15	Id	Teatro Pagliano	
16.	Forlì	Teatro Comunale	
17	Genova	Teatro degli A. Doria	
18	Id	Teatro Paganini	
19	Livorno	Teatro degli Avvalorati	
20	Id	Teatro dei Floridi	
21	Id	Teatro Rossini	
22	Lucca	Teatro del Giglio	
23	Lugo	Teatro Comunale	
24	Messina	Teatro Vittorio Emanuele III	
25	Milano	Teatro della Cannobiana	
26	Id	Teatro Carcano	
27	Id	Teatro Re (vecchio)	
28	Modena	Teatro Comunale	
29	Napoli	Teatro dei Fiorentini	

CODICE DEL DIRITTO D'AUTORE

30	Id	Teatro del Fondo	
31	Palermo	Teatro Santa Cecilia	
32	Parma	Teatro Regio	
33	Perugia	Teatro Civico	
34	Piacenza	Teatro Municipale	
35	Pisa	Teatro dell'Accademia dei Ruvivanti	
36	Ravenna	Teatro Alighieri	
37	Reggio Emilia	Teatro Comunale	Tranne il tempo della fiera
38	Rimini	Teatro Vittorio Emanuele	
39	Terni	Teatro Comunale	
40	Torino	Teatro Carignano	
41	Id	Teatro Scribe	
42	Id	Teatro Vittorio Emanuele	

